

REDDITO IMPRESA E IRAP

Telefisco 2019: i chiarimenti in sintesi

di Lucia Recchioni

Numerosi **chiarimenti** sono stati forniti dall'**Agenzia delle entrate** nella giornata di ieri, nel corso del consueto appuntamento annuale con **Telefisco**, alcuni dei quali lasciano tuttavia abbastanza **perplessi**.

Ci si riferisce, principalmente, ad alcune precisazioni offerte con riferimento alla c.d. **“pace fiscale”**, la quale, come noto, prevede **nove diverse misure a favore dei contribuenti**, che vanno dalla definizione alle liti pendenti alla rottamazione delle cartelle, alle quali è stato successivamente aggiunto, dalla Legge di bilancio 2019, il c.d. **“saldo e stralcio delle cartelle”**.

Nell'ambito dell'incontro con la stampa specializzata l'Agenzia delle entrate ha ritenuto che, ai fini della **definizione delle liti pendenti**, per poter beneficiare del pagamento del **90% del valore** della controversia, sia necessario verificare la **data di costituzione in giudizio** del ricorrente, la quale deve essere precedente all'entrata in vigore del **D.L. 119/2018 (24 ottobre 2018)**.

Tale chiarimento, non adeguatamente motivato, **non trova tuttavia supporto nella lettera della norma**, che, a tal fine, **non individua alcun specifico requisito temporale**.

Altre precisazioni riguardano poi la determinazione del reddito d'impresa, e soprattutto il noto principio di **derivazione rafforzata** (per quanto riguarda, invece, le **perdite d'impresa** sia rinvia all'apposito contributo pubblicato in data odierna).

Nello specifico, il **quesito** sottoposto all'Agenzia delle entrate si concentra sulle disposizioni fiscali che disciplinano lo **scomputo del valore delle aree** occupate dal costo complessivo dei **fabbricati strumentali**, individuando le **percentuali del 20% e del 30%** per i fabbricati industriali.

Tali disposizioni, ove riconducibili a **criteri di classificazione**, avrebbero potuto infatti non trovare più applicazione nell'ambito delle società chiamate ad applicare il principio di **derivazione rafforzata**.

Tuttavia, come chiarito dall'**Agenzia delle entrate**, le norme in esame devono essere più correttamente ricondotte alle disposizioni che prevedono **limiti quantitativi alla deduzione** di componenti negativi o la loro esclusione, pur non essendo inserite tra le norme del **Tuir**.

Si è quindi di conseguenza ritenuto che i limiti di cui all'[articolo 36, comma 7, D.L. 223/2006](#)

debbano continuare a trovare applicazione, nonostante l'introduzione del **principio di derivazione rafforzata**.

Oltre alla corretta determinazione del reddito d'impresa, un gran numero di quesiti è stato poi riservato ai temi della **fatturazione elettronica** e al **regime forfettario**, con riferimento al quale, però, **non** sono stati forniti alcuni chiarimenti **fortemente attesi**.

Con riferimento alla **fatturazione elettronica** l'Agenzia delle entrate ha ricordato che, dal 1° gennaio 2019, la cessione di carburante deve essere sempre documentata da **fattura elettronica**, anche se il pagamento avviene con **strumenti tracciabili**, rendendosi tra l'altro sempre necessario conservare le ricevute di pagamento.

A differenza di quanto previsto per le **schede carburante**, invece, per le fatture elettroniche **non è richiesta l'indicazione della targa** del veicolo ai fini Iva; tuttavia, ove utile ai fini di altre imposte, la targa potrà essere comunque indicata nel campo **“AltriDatiGestionali”**.

Anche per gli acquisti di carburante effettuati nel **periodo 1° luglio – 31 dicembre 2018**, se la cessione è avvenuta **senza emissione della fattura** con indicazione della **targa** e non è stata compilata la **scheda carburante**, il costo è comunque deducibile e l'Iva è detraibile se il pagamento è avvenuto con gli strumenti tracciabili previsti.

Un chiarimento importante riguarda poi le modalità di emissione della **fattura accompagnatoria**. Sul punto l'Agenzia delle entrate ha precisato che la **fattura accompagnatoria** può essere **soltanto elettronica**: tuttavia il contribuente può ricorrere alla **fatturazione differita** e far accompagnare dunque i beni dal **documento di trasporto** o da altro **documento idoneo**.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)